

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

VERBALE N. 40 DELL'ADUNANZA DEL 29 SETTEMBRE 2011

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Antonio Conte, il Consigliere Segretario Rodolfo Murra, il Consigliere Tesoriere Francesco Gianzi, nonché i Consiglieri Alessandro Cassiani, Giovanni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Paolo Nesta, Domenico Condello, Mauro Vaglio, Livia Rossi, Donatella Cerè, Pietro Di Tosto, Cristiana Arditi di Castelvetere.

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente riferisce sull'articolo apparso in data odierna sul quotidiano "Italia Oggi" nel quale viene criticato il comportamento del Presidente dell'Antitrust, Dott. Antonio Catricalà che, da una parte si dichiara contrario agli esami di Stato per lo svolgimento della professione forense e, dall'altro, prepara gli aspiranti avvocati alla prova stessa presso la Scuola Superiore di Studi Giuridici – Ceida.

Il Consiglio, rilevata l'evidente contraddittorietà del contegno assunto dal Dott. Catricalà, delibera la pubblicazione sul sito internet consiliare dell'articolo pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi".

- Il Presidente riferisce sulla nota dell'On. Giovanni Alemanno, Sindaco di Roma Capitale, pervenuta il 22 settembre 2011, con la quale prospetta la possibile utilizzazione degli edifici demaniali di Viale delle Milizie – Viale Giulio Cesare, che potrebbe essere studiata e perseguita in un quadro di più ampie intese istituzionali tra il Ministero della Difesa, il Ministero della Giustizia e Roma Capitale, assicurando, in tale prospettiva, la sua personale disponibilità, unitamente a quella all'Amministrazione Capitolina, per far sì che le esigenze funzionali degli Uffici Giudiziari di Roma, possano trovare il giusto spazio e riconoscimento.

Il Consiglio esprime perplessità sulla lettera dell'On. Sindaco, che si limita a replicare considerazioni che, da almeno un trentennio, vengono sterilmente spese dalle varie Amministrazioni comunali che si sono succedute nel tempo.

- Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Giorgio Santacroce, Presidente della Corte di Appello di Roma, pervenuta il 27 settembre 2011, accompagnatoria dell'estratto dal verbale della seduta del Consiglio Giudiziario del 21 settembre scorso con la quale, relativamente alla periodica organizzazione di incontri teorico-pratici, organizzati dallo stesso Consiglio Giudiziario nell'ambito del tirocinio per la formazione dei Giudici Onorari di Tribunale (G.O.T.) e Vice Procuratori Onorari (V.P.O.) di nuova nomina, invita magistrati e rappresentanti dell'Avvocatura designati a svolgere attività di relatori nei predetti incontri.

Il Consiglio delega i Consiglieri Cipollone, Condello e Rossi.

- Il Presidente riferisce sulla nota dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma – Sede Distaccata di Ostia, pervenuta il 27 settembre 2011, accompagnatoria dell'ordine di servizio del 14 settembre 2011, concernente le nuove disposizioni di riduzione dell'orario di apertura al pubblico delle Cancellerie e di sportello, stante la carenza di personale.

Il Consiglio esprime fortissima critica verso la decisione, assunta senza alcuna concertazione con l'Ordine forense e si riserva ogni utile iniziativa al riguardo.

- Il Presidente riferisce sulla lettera dell'Avv. Antonella Sotira dell'Associazione "IUSgustando: Simposi Giuridici", pervenuta in data 22 settembre 2011, con la quale ringrazia il Consiglio, anche a nome dell'Associazione ARCHE', beneficiaria della raccolta fondi effettuata in data 21 giugno 2010 e dell'Associazione Fabula in Art, beneficiaria della raccolta fondi effettuata il 12 luglio scorso, per il contributo versato per l'acquisto delle due opere realizzate dal Maestro Massimiliano Kornumuller e l'opera del Maestro Colagrossi, donata dalla Galleria Edercom, in occasione rispettivamente dell'Asta di beneficenza del VI e VII Simposio IUSgustando.

Il Presidente riferisce che tali opere sono state consegnate presso la sede del Consiglio in data 22 settembre 2011.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente riferisce sulla lettera del Dott. Carlo Favaretti, Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine, pervenuta in data 22 settembre 2011, con la quale comunica che, con decreto n. 877 dell'8 settembre 2011, è stata disposta l'accettazione della donazione del Consiglio di Euro 500,00 a favore della S.O.C. Clinica Pediatrica, in memoria di Valentina Straccia.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente riferisce sull'invito dell'Avv. Pascal Maurer, Presidente dell'Union Internationale des Avocats, pervenuto in data 26 settembre 2011, a partecipare all'Assemblea Generale dell'Unione, che si terrà a Miami (Stati Uniti) il 31 ottobre prossimo.

Il Consiglio si riserva di designare eventuali partecipanti.

- Il Presidente riferisce sulla nota dell'Avv. Giuseppe Di Noto, pervenuta in data 27 settembre 2011, con la quale ringrazia il Consiglio per averlo nominato Vice Presidente effettivo della XVIII Sottocommissione per gli esami di avvocato - Sessione 2011.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente riferisce sull'invito pervenuto dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e dalla Commissione parlamentare di vigilanza sull'Anagrafe tributaria, a partecipare al Convegno che si terrà a Roma in data 10 ottobre 2011, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, presso la Sala delle Conferenze della Camera dei Deputati, sul tema: "Esterovestizione e doppia fiscalità: interpretare le convenzioni internazionali".

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente riferisce sull'articolo apparso sull'edizione del 25 settembre 2011 del quotidiano "Corriere della Sera", a pagina intera, dedicato all'Avv. Domenico Marafioti.

Il Consiglio prende atto e si dice onorato per lo spazio dedicato a un suo così illustre Iscritto.

- Il Presidente riferisce che è pervenuta, in data 21 giugno 2011, la proposta di convenzione da sottoscrivere tra la UIL di Roma e Lazio, rappresentata dal Segretario Generale Luigi Scardaone, la Società Il Bandolo della Matassa a r.l. (corrispondente di Roma CAF UIL), l'Ordine degli Avvocati di Roma e la Erfap Lazio, per i servizi di assistenza contabile agli iscritti all'Ordine e ai dipendenti (e loro familiari).

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente riferisce sulla nota dell'Avv. Rossella Minio, pervenuta in data 23 settembre 2011 con la quale rassegna le proprie dimissioni da Componente della IX Sottocommissione Esami di Avvocato – Sessione 2011,.

Il Consiglio nomina, in sostituzione dell'Avv. Rossella Minio, quale Componente della IX Sottocommissione per gli esami di avvocato – Sessione 2011, l'Avv. Luigi Guarnieri, con studio a Roma in Via Ugo De Carolis n.177.

- Il Presidente riferisce sulla nota dell'Avv. Luigi Condemi, pervenuta in data 28 settembre 2011 con la quale rassegna le proprie dimissioni da Vice Presidente effettivo della XIV Sottocommissione Esami di Avvocato – Sessione 2011.

Il Consiglio nomina, in sostituzione dell'Avv. Luigi Condemi, quale Vice Presidente effettivo della XIV Sottocommissione per gli esami di avvocato –Sessione 2011, l'Avv. Guido Cecinelli, con studio a Roma, in Piazza A. Mancini n. 4.

- Il Presidente riferisce sulla nota dell'Avv. Paola Rizzo, pervenuta in data 28 settembre 2011 con la quale rassegna le proprie dimissioni da Vice Presidente supplente della XXI Sottocommissione Esami di Avvocato – Sessione 2011.

Il Consiglio nomina, in sostituzione dell'Avv. Paola Rizzo, quale Vice Presidente supplente della XXI Sottocommissione per gli esami di avvocato –Sessione 2011, l'Avv. Ugo Di Pietro, con studio a Roma in Corso Vittorio Emanuele II n. 229.

- Il Presidente riferisce di aver fatto pubblicare, in data 27 settembre 2011 sul sito istituzionale, un comunicato in merito alla protesta dell'Ordine di Roma sulla riduzione degli orari di apertura al pubblico delle Cancellerie e degli Uffici del Tribunale di Roma.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Paolo de Fiore, Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, pervenuta il 26 settembre 2011, con la quale, in ordine alla richiesta d'incontro inoltrata dal Consiglio in merito alla disposizione del limite d'apertura delle Cancellerie e degli Uffici dalle ore 9.00 alle ore 12.00, comunica di fissare la riunione per il 5 ottobre 2011, alle ore 16.00 presso l'Ufficio di Presidenza in Piazzale Clodio.

Il Consiglio prende atto e resta in attesa dell'imminente visita in Aula del Dott. Paolo de Fiore.

- Il Presidente riferisce sulle note dei Colleghi Marco Annoni, Marco Ieradi e Giuseppe Lepore con le quali ringraziano il Consiglio per essere stati nominati Componenti della Commissione Esami di Avvocato - Sessione 2011.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente riferisce sulla convocazione della riunione del Comitato Albo Periti, pervenuta in data 28 settembre 2011 dal Tribunale Ordinario di Roma – Ufficio Periti, che si terrà il 25 ottobre 2011, alle ore 16.00 presso la Città Giudiziaria di Piazzale Clodio, Edificio A, per esaminare le istanze di iscrizione all'Albo delle categorie dei periti architetti, commercialisti, ingegneri, medici, psicologi, geometri, agronomi, interpreti e traduttori e di altre categorie non rappresentate da Ordini professionali.

Il Consiglio prende atto e delega a partecipare il Consigliere Arditi di Castelvetero.

- Il Presidente e il Consigliere Segretario comunicano che nell'ultima manovra finanziaria (Legge n. 148 del 2011), il Parlamento ha inserito, del tutto a sorpresa, (non essendo contemplata nell'originario Decreto Legge) una norma (35 sexies) in base alla quale chi non abbia partecipato senza giustificato motivo alla mediazione, è condannato dal Giudice a corrispondere una somma pari al contributo unificato previsto per la causa, da versarsi nelle Casse dello Stato.

Dopo gli impegni assunti verso gli avvocati, l'ex Ministro della Giustizia On. Angelino Alfano, ha lasciato il dicastero per guidare il suo partito: da allora l'obbligatorietà della mediazione è rimasta ferma e di quella promessa, di inserire l'obbligo della difesa tecnica, non si parla più. Come se non bastasse, la Politica stringe ancora di più la morsa dell'obbligatorietà con una norma che è certamente ingiusta e vessatoria, introducendo non una semplice multa decisa dal Giudice ma, addirittura, una sanzione che può arrivare fino a Euro 1.466,00 e che dipende esclusivamente dalla quantificazione della domanda, sovente eccessiva e sproporzionata all'affare da risolvere giudizialmente, fatta dall'attore: una sanzione che, tra l'altro, a quanto pare di capire, graverebbe sul convenuto anche se la domanda attorea viene rigettata, per il solo fatto della mancata partecipazione alla mediazione!

Il Presidente e il Consigliere Segretario ritengono francamente inaccettabile tale disposizione e propongono che il Consiglio approvi una risoluzione da inviare al Ministro della Giustizia (rammentando gli impegni del predecessore) nonché al Capo dello Stato e ai Presidenti dei due rami del Parlamento, di forte disapprovazione e critica della norma in questione, riservandosi ogni ulteriore iniziativa di contestazione sul piano processuale.

Il Consiglio approva.

- Il Presidente riferisce sulla nota del Direttore Amministrativo del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, pervenuta in data odierna, con la quale comunica che, con decreto di nomina del Presidente della Repubblica del 2 agosto 2011, il Dott. Antonino Elefante è stato nominato Presidente titolare del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Il Consiglio prende atto ed esprime al nuovo Presidente fervidi auguri di buon lavoro.

- Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Ezio Germani, Responsabile dell'Ufficio Affari Generali del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data odierna, accompagnatoria del testo del Codice Deontologico Forense, con le modifiche apportate agli artt. 16 e 54 e l'introduzione dell'art. 55 bis.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Conte rappresenta di aver ricevuto una telefonata dall'On. Avv. Dario Rossin, Commissario Straordinario dell'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio "Arturo Carlo Temolo" il quale, in linea con la sinergia collaborativa concordata con lo stesso nella visita al Consiglio dello scorso luglio, chiede il patrocinio dell'Ordine di Roma per la nuova Scuola e l'indicazione di due docenti, avvocati e non professori universitari, indicati dal Consiglio.

L'On. Avv. Dario Rossin inviterà il Consiglio all'inaugurazione della Scuola, che si terrà probabilmente il prossimo 19 ottobre. Seguirà invito.

Il Consiglio, dato atto, apprezza l'iniziativa dell'On. Avv. Dario Rossin, delega il Presidente a intervenire all'inaugurazione, concede il patrocinio, così come richiesto, e indica quali Docenti, come richiesti, i due ex Presidenti dell'Ordine, Manfredo Rossi e Carlo Martuccelli, autorevolissimi Avvocati, il primo per l'ambito penale e il secondo per l'ambito civile.

- Il Presidente riferisce sulle note degli Avv.ti Angelo Averni, Raoul Bersanti, Fabrizio Crea, Gaia D'Elia, Andrea De Rosa, Alessandro Diddi, Rosamaria Lo Grasso, Pierpaolo Lombardi, Patricia Moschese, Marco Pieri, Marco Viola e Pino Zupo con le quali si complimentano per la tempestività con la quale ha richiesto un incontro con il Presidente de Fiore, volta a scongiurare la riduzione dell'orario di apertura al pubblico delle Cancellerie e degli Uffici Giudiziari.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente riferisce sulla lettera dell'Avv. Carlo Martuccelli, pervenuta il 29 settembre 2011, con la quale ringrazia il Consiglio per il graditissimo dono ricevuto per la celebrazione del Centenario di permanenza del Consiglio all'interno del Palazzo di Giustizia e nel contempo, manifesta il suo plauso per l'iniziativa di ribellione presa nei confronti della decisione dell'anticipazione della chiusura delle Cancellerie civili.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente riferisce sulla nota dell'Associazione Avvocati Previdenzialisti Romani, nella persona dell'Avv. Giandomenico d'Ambra, pervenuta il 29 settembre 2011, con la quale, facendo riferimento all'incontro avvenuto lo scorso 22 settembre, segnala questioni sollevate da tutti i Colleghi del Foro di Roma che si occupano della materia previdenziale, relativamente alla recente riforma del contenzioso assistenziale-previdenziale introdotto dalla L. 111/2011.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente riferisce sull'istanza di nomina di terzo arbitro presentata dall'Avv. (omissis), rappresentante e difensore della (omissis), pervenuta in data 16 settembre 2011, per dirimere la controversia insorta tra la (omissis) e la (omissis).

Il Presidente comunica di aver nominato l'Avv. Massimiliano Giandotti, con studio in Roma, Via Paolo Orlando n. 111.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente riferisce sull'istanza di nomina di terzo arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale, presentata dall'Avv. (omissis) e dal Dott. (omissis), pervenuta in data 27 settembre 2011, per dirimere la controversia insorta tra la (omissis) e la (omissis).

Il Presidente comunica di aver nominato l'Avv. Paolo Berruti, con studio in Roma, Via Flaminia n. 135.

Il Consiglio prende atto.

Visita del Dott. Paolo de Fiore, Presidente del Tribunale Ordinario di Roma e del Dott. Ciro Monsurrò, Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale Ordinario di Roma

- Viene ammesso in Aula il Dott. Paolo de Fiore, Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, che prende parte a questa adunanza nel quadro della decisione, assunta all'inizio di questa consiliatura, di avere uno stretto e costante rapporto di confronto con i Responsabili degli Uffici Giudiziari.

Il Presidente del Tribunale è accompagnato dal Dott. Ciro Monsurrò, Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale Ordinario di Roma, nonché dalla Dott.ssa Barbuto della sua Segreteria.

Il Presidente Conte, prima di affrontare tutta una serie di questioni, pone sul tappeto la delicatezza della decisione già presa, di ridurre l'orario di apertura delle Cancellerie, cosa che ha destato grandissima apprensione, sconcerto e disapprovazione nella categoria forense.

Introduce il Presidente Conte il quale ribadisce che tale decisione di ridurre l'orario di apertura delle Cancellerie del Tribunale si riverbererà, in modo drammatico, sull'attività quotidiana dei Colleghi, già penalizzati da tutta una serie di disservizi e problematiche, che appare inutile sottolineare e ricordare.

Il Presidente Conte prega vibratamente e fortemente il Presidente de Fiore ad evitare in ogni modo la messa in esecuzione di questo assurdo provvedimento, che deve trovare soluzioni alternative che non siano la chiusura anticipata.

Il Presidente de Fiore prende la parola e chiede cinque minuti di attenzione. Invita l'Ordine a non vivere questo provvedimento come una sconfitta dell'Avvocatura o come una disattenzione del Presidente nei riguardi degli avvocati, per favorire i dipendenti delle Cancellerie. Non è questo, a suo dire, lo spirito col quale il provvedimento è stato concepito. La ratio della decisione è quella di lasciare spazio a un lavoro delle Cancellerie fatto a porte chiuse, con il necessario silenzio e senza la presenza dell'utenza, al fine di aumentare la produttività. I vuoti in organico del personale dipendente sono sempre più ampi, visto che l'Amministrazione non bandisce concorsi da 15 anni. Se poi i funzionari facessero mal governo di questa disposizione, la Dirigenza del Tribunale non avrà pietà: quindi esorta gli avvocati a segnalare i casi in cui i Cancellieri dovessero essere visti, dopo le ore 12.00, al bar o al supermercato giacchè, in queste ipotesi, si adotteranno provvedimenti severissimi, proprio perchè la chiusura, in quell'orario, serve a garantire una maggiore produttività e non certo a favorire i Cancellieri.

Il Presidente de Fiore espone che, comunque, quel provvedimento è rivedibile e anticipa che il 5 ottobre p.v. ha convocato una riunione, per tentare di risolvere la questione, con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, la Dirigenza amministrativa e i Magistrati addetti. Nel frattempo la decisione sarà attuata con buon senso. Per il Settore Civile invita il Consiglio a esortare i propri Iscritti a utilizzare in modo massivo la telematica e gli strumenti informatici, visto che, oramai, l'intero fascicolo processuale è visionabile da studio.

Il Presidente Conte fa presente che gli avvocati chiedono che questo provvedimento, per quanto, a detta del Presidente de Fiore, opportuno per consentire di migliorare il servizio, non venga attuato e che si trovino assolutamente delle soluzioni alternative: ben venga, quindi, l'incontro del 5 ottobre p.v., ma è chiaro che occorre, necessariamente, trovare una soluzione alternativa. Auspica, pertanto, che il Presidente de Fiore, in quella riunione, si sappia fare "arbitro" di esigenze che sono contrapposte.

Il Consigliere Arditi di Castelvete ringrazia il Presidente de Fiore e riconosce la sua buona fede, ma esprime il proprio dissenso sul merito del provvedimento di chiusura anticipata delle Cancellerie. Il Consigliere Arditi di Castelvete ritiene che gli avvocati siano vittime delle Cancellerie, alla luce di episodi di scarsa attenzione da parte di taluni funzionari per il rispetto dei doveri d'ufficio. Anticipa che molti avvocati hanno già affermato che daranno battaglia e, quindi, chiede che, quanto meno per gli atti che scadono in giornata, si trovi una soluzione alternativa. Cita, a tal proposito, l'esempio del Tribunale per i Minorenni di Roma, dove è prevista un'apertura a settimana in orario pomeridiano.

Prende la parola il Consigliere Vaglio il quale fa presente che il richiamo agli strumenti informatici è insufficiente, atteso che il deposito degli atti non è ancora possibile per via telematica. La decisione di ridurre l'orario di apertura si sta rivelando una iattura presso la Sezione Fallimentare (dove, peraltro, l'orario stesso è invertito rispetto a quello oggetto della decisione odierna, cioè le Cancellerie sono aperte dalle ore 10.00 alle ore 13.00). Propone, in extremis, una soluzione limite, decidendo per esempio di lasciare aperte le Cancellerie dalle ore 12.00 alle ore 13.00 solo agli avvocati. Esistono poi situazioni in cui sono le stesse Cancellerie a creare difficoltà (com'è il caso della Prima Sezione Civile dove, incredibilmente, ai praticanti muniti di delega non viene consentito

l'accesso al fascicolo, oppure presso la Sezione Esecuzioni Mobiliari per la restituzione del titolo esecutivo, soggetta a mille difficoltà burocratiche con tempi biblici).

Prende, poi, la parola il Consigliere Rossi che pone il problema del Settore Penale dove, in una mattinata intera, si riescono al massimo ad assolvere un paio di incombeni di Cancelleria. Occorre, quindi, che da parte del personale amministrativo vi sia la volontà di fare un sacrificio concreto, come avviene per gli avvocati che sopportano file incredibili per poter assolvere ai propri impegni. Si riaggancia, quindi, alla proposta della Collega Arditì di Castelvetere, con riferimento all'istituzione di un presidio per gli atti "ultimo giorno" sempre aperto.

Il Consigliere Condello riferisce del caos che si sta verificando alla Sezione Fallimentare, dove alcuni Cancellieri assumono iniziative arbitrarie, quali il ritiro della lista dei presenti in fila. Non comprende bene il senso della riunione del 5 ottobre p.v., visto che una rivolta vera e propria si potrà verificare già lunedì prossimo, giorno di prima esecuzione della disposizione: e, quindi, raccomanda una sospensione degli effetti sino al 5 ottobre. Pone il problema, poi, degli spazi da assegnare all'Organismo di Mediazione Forense, visto che la legge impone agli Uffici Giudiziari di reperire locali ad hoc.

Il Consigliere Fasciotti ritiene che debba essere garantita almeno la presenza di due avvocati contemporaneamente nella stanza della Cancelleria, in luogo di ciò che accade oggi dove, in molte Sezioni, la presenza è limitata a un solo avvocato.

Il Consigliere Segretario esorta il Presidente de Fiore a sospendere oggi la sua decisione, atteso che non avrebbe senso poi la riunione del 5 ottobre, nella quale l'Ordine degli Avvocati di Roma non potrà che fare le stesse proposte oggi emerse. Non esclude, poi, che la categoria forense non comprenda la volontà di non aderire alla richiesta di sospensione e che già lunedì prossimo si potranno verificare grossi inconvenienti, se non vere e proprie forme di esasperata contestazione presso le cancellerie.

Il Presidente de Fiore comunica che non può unilateralmente decidere oggi di sospendere gli effetti di quel provvedimento, essendo stato firmato anche dal Dirigente Amministrativo, che qui non è presente.

Il Consigliere Barbantini osserva che una convocazione preliminare all'adozione del contestato provvedimento, sarebbe stata preferita. Rileva che la responsabilità di questa situazione di difficoltà è del Ministero della Giustizia, le cui inefficienze ricadono sul personale in servizio e sugli avvocati. Chiede che alla riunione del 5 ottobre prossimo partecipino Rappresentanti del Ministero.

Interviene, infine, il Consigliere Di Tosto il quale crede che sia arrivato il momento di fare un'azione congiunta nei riguardi del Ministero della Giustizia, stante il fatto che la carenza di risorse umane sta creando insopportabili ostacoli all'attività forense. Una delle possibili soluzioni potrebbe essere quella di anticipare l'orario di apertura alle ore 8.30.

Il Presidente Conte lancia la proposta -ove non si trovasse subito una soluzione risolutiva il prossimo 5 ottobre- di far slittare l'entrata in vigore della disposizione alla fine dell'anno, utilizzando questi tre mesi che mancano al termine dell'anno stesso per iniziare una discussione complessiva, anche con il Ministero della Giustizia, per ridurre al minimo i disagi all'utenza dell'Avvocatura e per salvaguardare il lavoro delle Cancellerie. Questo congelamento dell'ordine di servizio sarebbe anche un segnale distensivo, certamente apprezzato dagli Iscritti. Propone, infine, di organizzare un ulteriore incontro con i due Presidenti, per affrontare tutte le questioni c.d. "ordinarie" che attengono all'organizzazione degli Uffici che, oggi, sono state subordinate per l'emergenza dovuta alla discussione sopra descritta.

Il Presidente de Fiore si dichiara d'accordo su quanto detto dal Presidente Conte, conferma che ci sarà un tavolo di confronto il prossimo 5 ottobre e che darà il massimo supporto perchè le richieste

dell'Avvocatura vengano ascoltate. Ritiene opportuno rivedersi con il Consiglio, anche con il Presidente Monsurrò, anche per parlare del prossimo, straordinario appuntamento che ci sarà a Roma all'inizio di dicembre, -ovvero il noto "Salone della Giustizia"- dove l'Ordine di Roma dovrà avere adeguata visibilità e presenza. Il Presidente de Fiore auspica che il "Salone della Giustizia" veda la presenza di numerosi avvocati romani.

Il Presidente de Fiore informa di avere invitato il Presidente Conte a una riunione prossima nella quale parlare dell'organizzazione del "Salone della Giustizia" e del ruolo che potrà avere l'Ordine di Roma all'interno dello stesso.

Il Presidente Conte informa il Presidente de Fiore che è stata delegata una Commissione - composta dal Consigliere Segretario Murra e dal Consigliere Tesoriere Gianzi-. che si stanno occupando della partecipazione dell'Ordine di Roma al "Salone della Giustizia".

Il Presidente Conte, chiede, al Presidente de Fiore di tornare al Consiglio, per tutti gli altri problemi, alla fine del mese di ottobre, per questi incontri che sono sempre forieri di confronto costruttivo e di soluzioni sinergiche fra le Istituzioni forensi e gli Uffici Giudiziari.

Alle ore 17.00 il Consiglio saluta il Presidente Paolo de Fiore e il Presidente Ciro Monsurrò.

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

(omissis)

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

(omissis)

Audizione Dott.ssa (omissis) – iscrizione Albo Avvocati stabiliti

(omissis)

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Consigliere Barbantini relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 10)

(omissis)

Passaggi dall'Albo ordinario all'Elenco speciale "Professori Universitari" (n. 1)

(omissis)

Cancellazioni dall'Albo per decesso (n. 1)

(omissis)

Cancellazioni dall'Albo a domanda (n. 10)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n.1)

(omissis)

Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (n. 1)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 41)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati (n. 2)

(omissis)

Abilitazioni (n. 6)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 2)

(omissis)

Certificati di compimento della pratica forense (n. 33)

(omissis)

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere

- Il Consigliere Tesoriere riferisce sulla nota dell'Avv. Laura Nissolino, Presidente dell'Associazione "Avvocati e Avvocati", pervenuta il 22 settembre 2011, con la quale chiede la concessione del patrocinio dell'Ordine al Convegno che si terrà il 13 ottobre 2011, dalle ore 14.00 alle ore 17.30, presso la Facoltà Valdese, sul tema: Nuove Frontiere dei Reati Ambientali: controllo, tecniche di indagine e sanzioni, Giuristi, arpa, noe a confronto".

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio all'evento.

Audizione Dott.ssa (omissis) – irreperibilità

(omissis)

Comunicazioni Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53

Il Consiglio

Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avv.ti Rosalba Chiaradia, Andrea De Matteis, Gabriele Maria Di Gianvito, Marco Lamberti, Fiammetta Lorenzetti, Stefano Marazziti, Andrea Petrucci, Francesca Roccardoro, Elisabetta Scarsella, Veronica Anna Tedesco, Maria Beatrice Zammit,
autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla richiesta della Dott.ssa Sandra Mei dell'Ufficio di Segreteria del Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Dott. Vincenzo Trione, pervenuta in data 22 settembre 2011, con la quale chiede la designazione, ai fini di quanto disposto dall'art. 138 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, di due Componenti per la costituzione della Commissione per l'Assistenza Tecnica Gratuita, in seno alla suindicata Commissione.

Il Consiglio conferma la designazione dei Colleghi, già nominati lo scorso anno presso lo stesso Organo, Avv.ti Marco Orlando, con studio a Roma in Piazza della Libertà n. 20 e Livio Lavitola, con studio a Roma in Viale Giulio Cesare n. 71.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla richiesta della Dott.ssa (omissis), pervenuta il 9 settembre 2011, con la quale chiede di essere autorizzata ad accedere al parcheggio ubicato all'interno della Città Giudiziaria di Piazzale Clodio, in quanto invalida al 100%.

Il Consiglio approva la richiesta e manda all'Ufficio per l'esecuzione.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla proposta dell'Avv. Pietro Nocita, Direttore della rivista mensile di Dottrina, Giurisprudenza e Legislazione "GiustPen 1893", pervenuta in data 27 settembre 2011, di inviare gratuitamente un numero della suindicata rivista in formato e-book a tutti gli Iscritti all'Ordine di Roma, promuovendo, inoltre, a coloro che intendessero sottoscrivere un abbonamento, un costo annuale simbolico di Euro 10,00.

Il Consiglio approva e delega il Consigliere Segretario a inviare una mail informativa a tutti gli Iscritti.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio - Osservatorio Regionale Studi di Settore, pervenuta in data 20 settembre 2011, accompagnatoria della convocazione disposta dal Presidente Dott. Eduardo Ursilli con i Componenti dell'Osservatorio Regionale degli Studi di Settore (tra i quali l'Avv. Claudio Berliri) per il giorno 27 ottobre p.v., alle ore 10.30 presso la Direzione Regionale delle Entrate del Lazio.

Il Consiglio prende atto e dispone che la missiva venga trasmessa all'Avv. Claudio Berliri.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla segnalazione dell'Avv.(omissis), pervenuta in data 21 settembre 2011, con la quale esprime le proprie doglianze sul disservizio che si sta verificando presso l'Ufficio U.N.E.P. di Roma e, in particolare, presso gli Sportelli Esecuzioni. A tale proposito, chiede un intervento dell'Ordine presso il Ministero della Giustizia, il Dirigente U.N.E.P. e gli Uffici competenti, al fine di tutelare la categoria forense, a beneficio anche di tutti gli utenti.

Il Consiglio delibera di chiedere chiarimenti all'Ufficio U.N.E.P., invitando il Dirigente a volersi attivare, al fine di accogliere la richiesta contenuta nella segnalazione.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla richiesta dell'Avv. Massimiliano Cesali, Presidente dell'Associazione "Movimento Forense", pervenuta in data 27 settembre 2011, relativamente alla concessione, nell'ambito delle iniziative culturali che la stessa propone, del patrocinio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, per la visita guidata alle Domus Romane di Palazzo Valentini, organizzata per giovedì 13 ottobre prossimo.

Il Consiglio concede il proprio patrocinio.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla comunicazione del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi- Direzione Generale per i sistemi informatici automatizzati, pervenuta in data 27 settembre 2011, in merito alla piattaforma di comunicazione multicanale della Pubblica Amministrazione, denominata "Progetto Vivifacile", quale iniziativa governativa che prevede l'invio di avvisi di Cancelleria su rete telefonica mobile agli avvocati, a fronte di eventi significativi nell'ambito dei procedimenti da questi patrocinati.

Il Consiglio delega il Consigliere Condello.

Prat. n. (omissis) – denuncia/querela nei confronti dell'Avv. (omissis)

Prat. n. (omissis) – denuncia/querela nei confronti del Signor (omissis)

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla relazione dell'Avv. Gianluca Tognozzi, nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, giusta delibera consiliare del 15 luglio 2010, per proporre denuncia-querela nei confronti, rispettivamente, dell'Avv. (omissis) e del Signor (omissis).

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta il 28 settembre 2011, accompagnatoria sia della circolare "Tabelle" sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2012-2014, sia della convocazione per un incontro dei Consigli Giudiziari, fissato per il giorno 19 novembre 2011, alle ore 10,00 presso la sede amministrativa del Consiglio Nazionale Forense, in merito all'approvazione di provvedimenti legislativi (D.L. 998/2011 convertito in L. 111/2011) incidenti sulla materia.

Il Consiglio prende atto.

Pratiche disciplinari

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

(omissis)

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Arditi di Castelvetere riferisce sulla proposta di convenzione della Zètema Progetto Cultura S.r.l., pervenuta il 22 settembre 2011, con la quale offre agli Iscritti all'Ordine degli Avvocati di Roma l'accesso, con biglietto ridotto, presso le strutture del Sistema Musei Civici, fino al 31 dicembre 2011.

Il Consiglio approva e delega lo stesso Consigliere Arditi di Castelvetere a perfezionare l'accordo.

- Il Consigliere Arditì di Castelveterè, quale Coordinatore della Commissione Sport e Cultura e della Commissione Famiglia, comunica che il 14 ottobre 2011, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, si terrà il Convegno “La sottrazione internazionale del minore: competenze e criticità”. Tale evento è stato organizzato in collaborazione con Diplomacy, ed è inserito nel più ampio “Festival della Diplomazia” al quale l’Ordine degli Avvocati di Roma ha l’onore di partecipare.

Interverranno illustri relatori, tra i quali il Ministro Carlo Giovanardi, onde il Consigliere Arditì di Castelveterè chiede che venga data la necessaria divulgazione attraverso l’invio di e-mail, l’inserimento nella sessione eventi, e l’affissione di manifesti.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Arditì di Castelveterè, in unione con il Consigliere Fasciotti, quali delegati all’esame della richiesta presentata dall’Avv. Simona Napolitani -relativamente alla richiesta dell’Aula Avvocati per la trattazione del Convegno organizzato dall’Associazione Differenza Donna- riferisce che, preso atto della disponibilità dell’Aula per il giorno 6 dicembre 2011 (dalle ore 9.30, alle ore 13.30), e considerato il tema del Convegno come conforme all’interesse degli Iscritti, la richiesta dell’Avv. Napolitani sia da ritenere accoglibile.

Chiede, quindi, al Consiglio di deliberare la concessione dell’Aula.

Il Consiglio approva.

- I Consiglieri Arditì di Castelveterè e Rossi, quali Coordinatrici della Commissione “Pari Opportunità”, comunicano che in data 12 ottobre 2011, presso l’Aula Avvocati del Consiglio dell’Ordine, si svolgerà il Convegno dal titolo: “Valorizzazione della figura professionale dell’Avvocato: comunicazione, coaching e counseling in ambito giuridico”. Al Convegno interverranno illustri Relatori.

I Consiglieri Arditì di Castelveterè e Rossi chiedono che all’evento venga data la necessaria divulgazione, attraverso l’inserimento nella “Sezione Eventi” del sito istituzionale, l’invio di e-mail e mediante l’affissione di manifesti.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Barbantini, giusta incarico conferitogli dal Consiglio, riferisce della sua partecipazione al Congresso organizzato dalla Federazione degli Ordini d’Europa tenutosi in Wroclaw (Polonia) dal 21 al 24 settembre 2011 sul tema: “L’Avvocato ed i social media”.

Riferisce che la cerimonia inaugurale si è svolta nella magnifica Sala Leopoldina, presso l’Università di Wroclaw fondata nel 1702, su concessione del palazzo da parte dell’Imperatore Leopoldo I d’Asburgo ai Padri Gesuiti, ed è stata aperta dal Presidente della F.B.E., Avv. Guido De Rossi del Foro di Foggia e con gli interventi del co-Presidente dello stage, del Presidente dell’Ordine Nazionale degli Avvocati Polacchi, della Presidente di quello regionale a Wroclaw, dal Presidente del Consiglio Comunale della città ospitante e del Segretario Generale della stessa.

Al termine della cerimonia inaugurale, sono iniziati i lavori sul tema congressuale, introdotti dal Presidente della Commissione Diritti Umani della F.B.E., cui sono seguiti i rapporti svolti da Lotarski, Garante Commissione Europea Protezione Dati, dall’Avv. Tedeschi del Foro di Trani sulle misure di sicurezza e protezione dati, dalla Collega Gimenez-Solinas, già Presidente dell’Ordine di Barcellona sulla protezione dati ed etica professionale; hanno, quindi, svolto interventi sulle esperienze nei singoli Stati, circa la protezione dati, le nuove tecnologie e sulla funzione dell’Avvocato nel futuro, i Colleghi degli Ordini di Biscaglia, di Lucera, della Romania e del Regno Unito.

Il Consigliere Barbantini riferisce, inoltre, che il 23 settembre scorso sono stati affrontati, dai vari Relatori, i temi relativi all’individuazione dei social-media, le loro operatività e finalità, la loro

valenza, quali strumenti di mercato nonché la normativa riguardante, specificamente, la professione legale; dopo una breve pausa sono intervenuti i Colleghi di Budapest, Istanbul, Barcellona, Madrid, Verona, Parigi, Varsavia e Regno Unito sulle varie esperienze nei loro Paesi e sui rischi connessi all'utilizzazione dei social-media da parte degli Avvocati; particolarmente puntuale e preciso è stato l'intervento della Collega Féral-Schuhl, prossimo Presidente dell'Ordine di Parigi, che ha sollevato molteplici dubbi e perplessità sui rischi che tale utilizzazione potrà rappresentare per gli Avvocati, evidenziandone alcuni. Dopo l'intervento del Collega Klatke, Commissione Deontologia del CCBE, ha svolto le conclusioni il past-Presidente della F.B.E., Avv. Cosgrave.

In serata si è svolta la cena di gala negli splendidi locali della Sala dei Cavalieri nel Palazzo del Municipio di Wroclaw.

Il Consigliere Barbantini riferisce, infine, che il 24 settembre scorso, dopo le sessioni delle varie Commissioni, si è svolta l'Assemblea generale del F.B.E. e il Presidente ha chiuso il congresso.

Il Consigliere Barbantini esprime che, nel complesso, si è trattato di un ottimo congresso che ha avuto il pregio di porre l'attenzione su uno strumento tecnico di grande apertura ma che presenta anche notevoli rischi per gli Avvocati: (a parere del medesimo, declassandoli a ... reclamizzatori di sé stessi!).

Il Consiglio prende atto e ringrazia il Consigliere Barbantini.

- Il Consigliere Condello, in qualità di Coordinatore della "Commissione di studio Amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", informa il Consiglio di aver incontrato il giorno 27 settembre 2011, il Rappresentante dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. All'incontro ha partecipato il Vice Prefetto, Dott. Barbuto, in rappresentanza del Prefetto Dott. Caruso, e l'Avv. Luca D'Amore. Si è discusso sulla possibilità di instaurare tra il Consiglio e l'Agenzia, un rapporto di collaborazione anche per la formazione degli Avvocati Amministratori Giudiziari.

Il Prefetto ha confermato ampia disponibilità a creare un rapporto diretto con il Consiglio al fine di affrontare le problematiche con reciproca collaborazione e ha aderito a partecipare al convegno del 5 ottobre p.v., quale Relatore, che si terrà presso l'Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Condello e la Commissione per l'attività svolta.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), in data 21 febbraio 2011, ha chiesto a questo Consiglio dell'Ordine "*di fornire la propria interpretazione dell'art. 28 del codice deontologico forense*" in merito ai seguenti quesiti:

1) "*è producibile in giudizio la corrispondenza non riservata, intercorsa tra colleghi, nella quale siano indicate, senza finalità transattiva, le modalità richieste o contestate dai clienti per l'adempimento di una obbligazione?*";

2) "*è dovere o facoltà dell'avvocato, che produce in giudizio la corrispondenza tra colleghi, eliminare dalle missive ogni riferimento a fatti diversi da quelli rilevanti per il giudizio e ciò tramite appositi omissis?*";

3) "*è dovere dell'avvocato, il quale sia destinatario o mittente di corrispondenza non riservata tra colleghi e abbia terminato il proprio mandato, consegnare tale documentazione al collega, al quale sia stato conferito dal medesimo cliente un mandato difensivo connesso ai fatti di cui alla intercorsa corrispondenza?*".

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Avv. Livia Rossi, quale Coordinatore della Commissione Deontologica;

Premesso:

- che il carattere interpretativo autentico del Codice Deontologico Forense non rientra nei fini istituzionali di questo Consiglio,

esprime il seguente parere

- quesito sub 1): considerata la natura della corrispondenza citata, *“senza finalità transattiva”*, la stessa è da ritenersi producibile; tuttavia, nel caso di specie, occorre acquisire consapevolezza che tale corrispondenza, contenendo *“modalità richieste o contestate dai clienti per l’adempimento di una obbligazione”* -presupposto antecedente e non perfezionato al raggiungimento dell’accordo definitivo- non ricada nella caratteristica qualificazione delle *“proposte transattive scambiate con i colleghi”*, condizione che vieta la possibilità di essere prodotta in giudizio;

- quesito sub 2): è mera facoltà dell’avvocato, secondo una sua ponderata e responsabile valutazione, *“eliminare”* dalla corrispondenza intercorsa tra colleghi, da produrre in causa, *“ogni riferimento a fatti diversi da quelli rilevanti per il giudizio e ciò tramite appositi omissis”*;

- quesito sub 3): in armonia con quanto stabilito nel III canone complementare dell’art. 28 del Codice Deontologico Forense -che detta all’avvocato la facoltà di consegnare, al termine del suo mandato, al collega che gli succede, la corrispondenza riservata tra difensori, osservando i criteri di riservatezza- e in ossequio alla regola deontologica dell’art. 9 che delinea il comportamento del professionista forense in merito:

a) al *“dovere, oltrechè al diritto, primario e fondamentale, di mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato”*;

b) ai casi previsti del I, II e III canone complementare -fatte salve le eccezioni alla stessa regola generale di cui al IV canone complementare- soccorre il I canone complementare dell’art. 33 di detto Codice *“Sostituzione del collega nell’attività di difesa”* il quale recita: *“L’avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la successione del mandato avvenga senza danni per l’assistito, fornendo al nuovo difensore tutti gli elementi per facilitarli la prosecuzione della difesa”*.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L’Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico in merito alla possibilità per un avvocato iscritto all’Albo di essere nominato componente esterno del nucleo di valutazione interno di un Comune lì dove l’incarico, di durata annuale, verrebbe deliberato con decreto del Sindaco e per il quale verrebbe riconosciuto un compenso annuo.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Avv. Livia Rossi, quale Coordinatore della Commissione Deontologica;

Rilevato:

- che il secondo comma dell’articolo 3 della Legge Professionale forense (L. 22 gennaio 1934, n. 36) prevede che l’esercizio della professione di avvocato è incompatibile *“con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, della Banca d’Italia, della lista civile, del gran magistero degli ordini cavallereschi, del Senato, della Camera dei deputati ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni,*

- che il terzo comma dello stesso articolo prevede l'incompatibilità della professione di avvocato *“con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario”*,

- che l'articolo 16 del Codice Deontologico Forense (dovere di evitare incompatibilità) prevede che è dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell'Albo,

ritiene

che il tipo di incarico descritto dall'Avv. (omissis) nella sua richiesta di parere sia incompatibile con l'esercizio della professione di avvocato e, quindi, in contrasto con il richiamato articolo 16 del Codice Deontologico Forense.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere, pervenuta in data 30 giugno 2011, con la quale chiede: *“In caso di proposizione di ricorso in materia di comodato, la tabella relativa del pagamento del contributo unificato rinvia alla tabella scaglioni, ripartiti per il valore della causa. Orbene, ma se il comodato è un contratto gratuito in base a quale parametro è calcolabile il valore della causa?”*.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Avv. Livia Rossi, quale Coordinatore della Commissione Deontologica;
dichiara

che il quesito non attiene alla materia deontologica e, pertanto, non può essere espresso il parere richiesto.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), con richiesta di parere deontologico pervenuta il 18 luglio 2011, chiede al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma se il difensore della parte vittoriosa *“immediatamente dopo essere entrato in possesso del dispositivo della sentenza di condanna o dell'intera pronuncia”*:

a) *“debba intrattenere la corrispondenza volta a ottenere l'ottemperanza alla pronuncia esclusivamente con il collega difensore della controparte soccombente, anche quale domiciliatario della stessa”*;

oppure possa:

b) *“inoltrare tale corrispondenza anche direttamente alla controparte soccombente presso il luogo di residenza, domicilio o dimora della medesima”*;

c) *“con la stessa corrispondenza preavvertire direttamente la controparte soccombente che, decorso il termine di quindici giorni, in difetto di adempimento, sarà avviata la procedura di recupero forzoso del credito”*.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Avv. Livia Rossi, quale Coordinatore della Commissione Deontologica;

Considerato che:

- l'art. 88 c.p.c. dispone che le parti e i loro difensori debbono comportarsi in giudizio con lealtà e probità;

- l'art. 22 del Codice Deontologico Forense dispone l'obbligo per l'avvocato di mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà;

- l'art. 28 del Codice Deontologico Forense dispone che l'avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale e che soltanto in casi particolari, per

richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora o evitare prescrizioni o decadenze, la corrispondenza può essere indirizzata direttamente alla controparte sempre, peraltro, inviandone copia per conoscenza al legale avversario;

- l'art. 49 del Codice Deontologico Forense dispone l'obbligo per l'avvocato di non aggravare con onerose iniziative giudiziarie la situazione debitoria della controparte.

Rilevato che:

- la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con Sentenza n. 27214 del 23 dicembre 2009, cassando il provvedimento del Consiglio Nazionale Forense del 18 maggio 2009 -che aveva rilevato l'inesistenza di alcuna norma che imponga di informare il difensore della controparte dell'intenzione di intraprendere un'azione esecutiva laddove non vi sia richiesta in tal senso- ha dettato il seguente principio di diritto: *“viola l'art. 22 del Codice Deontologico Forense l'avvocato che, sulla base di sentenza favorevole al proprio cliente, nonostante la modestia –in relazione alle condizioni economiche del debitore– del credito accertato nella pronunzia giurisdizionale, e pur in assenza di un rifiuto esplicito del debitore di dare spontanea esecuzione alla sentenza –notifichi al debitore atto di precetto (così aggravando la posizione debitoria di questi), senza preventivamente informare l'avvocato dell'avversario della propria intenzione di dare corso alla procedura esecutiva”*

ritiene

che l'Avv. (omissis) debba conformare il proprio comportamento alle norme processuali e deontologiche vigenti.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), in data 26 luglio 2011, ha chiesto un parere in materia deontologica in merito alla producibilità o meno in giudizio di comunicazioni ricevute dai colleghi di controparte e non qualificate come riservate, qualora le stesse risultano sottoscritte congiuntamente dai colleghi e dai loro rappresentati.

Il medesimo Avvocato chiede, inoltre, se il divieto di produzione ex art.28 del Codice Deontologico Forense, può essere derogato producendo corrispondenza scambiata e sottoscritta esclusivamente tra colleghi e a seguito di deposito da parte dei colleghi di controparte di analoghe comunicazioni.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Avv. Livia Rossi, quale Coordinatore della Commissione Deontologica,

Osserva:

- l'art. 28 del Codice Deontologico Forense vieta espressamente la produzione in giudizio della corrispondenza scambiata con il collega, qualora le lettere siano qualificate “riservate” e, comunque, della corrispondenza che contenga proposte transattive.

La suddetta disposizione ammette solo due eccezioni, previste rispettivamente dal I e II canone complementare del succitato articolo, ritenendo consentita la produzione della corrispondenza tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo di cui la stessa costituisca attuazione, ovvero quando detta corrispondenza assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.

Trattandosi di eccezioni a una regola di carattere generale, le stesse non sono suscettibili di un'interpretazione analogica o troppo estensiva.

Il comportamento tenuto dai professionisti, comunque, deve sempre essere nel rispetto del principio disposto dall'art.22 Codice Deontologico Forense, il quale prevede che “l'avvocato deve sempre mantenere nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà”.

Premesso:

- che non è dato conoscere in modo specifico la natura delle citate comunicazioni intercorse tra professionisti e parti, attesa l'omissione della trasmissione a questo Consiglio,

ritiene

che, secondo giurisprudenza consolidata di questo Consiglio, non è possibile esprimere pareri preventivi in ordine alla rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere dai propri iscritti, posto che detti comportamenti potrebbero formare oggetto di esposto su cui il Consiglio sarebbe chiamato a pronunciarsi.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 4 agosto 2011, in merito:

- all'applicabilità o meno di specifiche voci delle tariffe forensi riferentisi a un complesso caso giudiziale delineato dallo stesso Professionista;
- alla legittimazione o meno di liquidazione di onorari e diritti operata dal Giudice.

Da ultimo, l'Avv. (omissis) ha chiesto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma di assumere iniziative idonee alla tutela degli iscritti nella liquidazione degli onorari e dei diritti da parte del Giudice, azione mirante a fare rispettare il principio di diritto secondo cui il parere di congruità emesso dal competente Consiglio debba avere carattere vincolante per il Giudicante ai fini della pronuncia di ingiunzione.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Avv. Livia Rossi quale Coordinatore della Commissione Deontologica;
esprime il seguente parere

- quanto al quesito sub 1): rientra nella competenza del professionista forense, secondo una sua ponderata e responsabile valutazione, l'applicabilità o meno di specifiche voci della tariffa forense alle vertenze giudiziali e/o stragiudiziali, anche alla luce delle pronunce di carattere generale del Consiglio Nazionale Forense appresso indicate:

a) *“attesa la distinzione che la Tariffa forense chiaramente enuncia tra l'attività di assistenza e quella di consulenza, alcuna remunerazione è dovuta al professionista per la voce tariffaria “esame e studio”, laddove risulti che alcuna attività di assistenza sia stata compiuta dall'interessato, essendo la predetta voce tariffaria esclusivamente prevista per le prestazioni di assistenza e non per quelle di consulenza. Ne consegue che l'aver richiesto una somma per una voce di tariffa non corrispondente a una prestazione non effettuata integra di per sé, e anche in riferimento all'importanza della somma in discussione rispetto al totale di quanto richiesto (che nella specie rappresentava ben oltre la metà dell'importo complessivamente domandato), un comportamento deontologicamente scorretto”* (20 aprile 2011, n. 46);

b) *“l'ambiguità, da parte dell'avvocato, nella redazione del documento relativo al regolamento delle competenze professionali, integra un contegno non commendevole, giacchè idoneo a trarre in errore il cliente, in violazione degli artt. 6 (doveri di lealtà e correttezza), 7 (dovere di fedeltà), 8 (dovere di diligenza) e 35 (rapporti di fiducia) del Codice Deontologico Forense”.*

In tema di competenze professionali, il diritto “corrispondenza informativa” e il diritto “consultazione col cliente”, spettano per una sola volta per ogni grado del processo civile, e non per ogni lettera inviata. Per quanto, invece, concerne gli onorari, l'onorario per la voce “redazione delle difese (comparse conclusionali e repliche)” va applicato una sola volta e ricomprende sia la comparsa conclusionale sia la memoria di replica, non potendo essere duplicato per ognuno di tali due scritti difensivi.” (13 dicembre 2010, n. 202);

c) *“la richiesta di compensi superiori a quelli tariffari è ammissibile, ma deve trovare corrispondenza nella particolare natura dei fatti e nella complessità delle questioni giuridiche da affrontarsi. Pone, pertanto, in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che pattuisca, proponga, richieda o pretenda un pagamento che non trovi corrispondenza nella particolare natura dei fatti e nell’attività svolta e che non costituisca giusto premio per l’impegno profuso risultando, in tal caso, comunque giustificato anche se superiore a quanto previsto dalla tariffa, dovendo sempre trattarsi di un giusto compenso e non di una ingiusta locupletazione a danno del cliente.”* (22 ottobre 2010, n. 122);

d) *“l’aver un professionista di lunga esperienza esposto in parcella onorari per attività non realmente prestate ovvero non dovuti (come nel caso della redazione di “repliche” e delle udienze di mero rinvio, ovvero previsti per la “materia stragiudiziale” pur risultando le attività prestate intrinsecamente “connesse all’attività giudiziale”), costituiscono non semplici errori di calcolo, ma condotte lesive sia degli interessi del cliente, poichè amplificano ingiustificatamente l’importo del compenso, sia l’immagine della categoria, minandone la serietà e la fiducia verso terzi.”* (30 dicembre 2009, n. 249);

e) *“il canone deontologico che vieta al professionista di chiedere compensi eccessivi e non proporzionati all’attività svolta, ha carattere generale e trova applicazione anche nell’ipotesi in cui gli onorari siano concordati in via forfettaria tra avvocato e cliente, atteso che tale canone trova il suo fondamento nel principio di correttezza e disinteresse cui deve ispirarsi la condotta dell’avvocato”* (30 dicembre 2008, n. 236);

f) *“pone in essere un comportamento contrario ai doveri di probità, dignità e decoro, che devono ispirare la condotta di ogni avvocato, il professionista che chieda il pagamento di compensi manifestamente sproporzionati rispetto all’attività svolta e, comunque, eccessivi, in violazione del disposto dell’art. 43-II del Codice Deontologico Forense”* (28 dicembre 2007, n. 258);

- quanto al quesito sub 2) nonchè alla richiesta sub 3)

ritiene

di non potersi pronunciare nel merito, attesa la materia non rientrante nei fini istituzionali di questo Consiglio.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L’Avv. (omissis), in data 19 settembre 2011, riferisce di avere prestato la sua attività forense in favore di una Società in un giudizio di primo grado, concluso con sentenza favorevole per la sua assistita ma, successivamente, appellata da controparte.

Il medesimo Avvocato precisa che, per motivi personali, ha dovuto rinunciare al mandato conferito e che, dopo avere adempiuto alle incombenze derivanti dai doveri di lealtà e correttezza (art. 6) di fedeltà (art. 7) di diligenza (art. 8), ha comunicato, infine, alla Società, a mezzo raccomandata a/r (regolarmente ricevuta), che non poteva rappresentarla nel giudizio di appello, sollecitando la nomina di un nuovo difensore e rendendosi disponibile a restituire tutta la documentazione in suo possesso.

L’Avv. (omissis) chiede un parere in materia deontologica circa la condotta da tenere ove il cliente, avvertito della rinuncia al mandato, non incarichi un nuovo difensore.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Avv. Livia Rossi, quale Coordinatore della Commissione Deontologica,

Osserva:

- la regola deontologica dell’art. 47 “Rinuncia al mandato” prevede che *“l’avvocato ha diritto di rinunciare al mandato; il I canone complementare stabilisce che ‘In caso di rinuncia, l’avvocato deve*

dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze e deve informarla di quanto è necessario fare per non pregiudicare la difesa; il II canone complementare dispone che *'qualora la parte assistita non provveda, in tempi ragionevoli, alla nomina di un altro difensore nel rispetto degli obblighi di legge, l'avvocato non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto a informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli'*; detta disposizione ammette, nel III canone complementare, che *'in caso di irreperibilità, l'avvocato deve comunicare la rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla parte assistita all'indirizzo anagrafico e all'ultimo domicilio conosciuto. Con l'adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l'avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dal fatto che l'assistito abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione'*;

ritiene

- che l'avvocato rinunciante al mandato professionale dovrà rispettare la normativa sopra rappresentata, nonchè le disposizioni di cui all'art. 2237, commi II e III c.c. "Recesso". Adempiute tali formalità, l'avvocato non ha più alcun obbligo nè alcuna responsabilità disciplinare, atteso che non può sussistere un dovere di difesa laddove la parte non sia interessata all'uopo. Infatti, quanto stabilito dall'art. 85 c.p.c. "Revoca e rinuncia alla procura" si riferisce agli effetti processuali esterni e, cioè, sin quando il precedente difensore e procuratore non sia stato regolarmente sostituito, la sua rinuncia o revoca non producono effetto nel giudizio nei riguardi della controparte. Analoga disposizione è contemplata, altresì, nell'art. 107 c.p.p. "Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore", co. 3: *"La rinuncia non ha effetto finchè la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'art. 108"*. E' ovvio, quindi, considerare che la ragione delle norme processuali risiede nell'esigenza di evitare la *vacatio* dello *jus postulandi* pregiudizievole per la regolarità del processo.

Pratiche disciplinari

Procedimento disciplinare n. (omissis) - Avv. (omissis)

(omissis)

Organismo di Mediazione Forense di Roma/Ente di Formazione Forense di Roma: decisioni da assumere

- Il Consigliere Condello evidenzia la necessità di creare un sito web informativo e operativo sulla Mediazione civile per risolvere i problemi relativi all'informazione, eliminare le decine di telefonate giornaliere effettuate dagli utenti e per ridurre gli accessi agli Uffici di Segreteria, consentendo il deposito delle istanze di attivazione dei procedimenti.

La guida, le tariffe, il Regolamento, la normativa e tutte le altre necessarie notizie legislative e giurisprudenziali costituiranno la base dati per il sistema informativo on line. Il sistema informativo di acquisizione on line delle istanze con il pagamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione a mezzo carte di credito o con altri sistemi elettronici, direttamente on line, consentirà di evitare gli accessi agli Uffici di Segreteria.

Il Consigliere Condello ricorda che il Consiglio ha già deliberato, e poi l'Amministrazione ha attivato, la registrazione dei nomi a dominio www.mediazioneforenseroma.it, www.mediazioneforenseroma.com, www.mediazioneforenseroma.org, che è stato, inoltre, acquistato uno spazio sul server della Società Register e che è stata attivata la casella di posta elettronica con e-

mail ordinaria e certificata. È urgente procedere alla costruzione delle pagine web informative e al sistema di invio di e-mail informative ai mediatori e del sistema di elaborazione on line delle istanze.

Il Consigliere Condello informa di aver elaborato un progetto per il cui completamento è necessario incaricare un programmatore esperto. Il costo di un programmatore da utilizzare, per due mesi, comporta una spesa massima di Euro 5.000,00, da imputare al Dipartimento di Mediazione/Ente di Formazione.

Il sistema informatico che verrà elaborato, resterà nella completa disponibilità e proprietà del Consiglio e nessun diritto dovrà essere versato a soggetti esterni. La manutenzione successiva potrà essere effettuata direttamente dai dipendenti del Consiglio.

Il Consiglio delibera in conformità, con il voto contrario dei Consiglieri Di Tosto e Vaglio.

- Il Consigliere Condello informa il Consiglio di aver partecipato, in data odierna, alla riunione con il Presidente della Corte di Appello di Roma, Dott. Giorgio Santacroce, con il Presidente Pandolfi, con il Dirigente dell'U.N.E.P. e con il Consigliere Claudia Petrelli, in rappresentanza del Dott. Birritteri del Ministero della Giustizia, al fine di discutere sulla possibilità di utilizzare alcune Aule dell'Ufficio Notifiche, oggi utilizzate per deposito documenti, per gli incontri dei mediatori dell'Organismo di Mediazione Forense di Roma.

Il Dirigente dell'U.N.E.P. ha evidenziato che detti locali, nei prossimi mesi, dovrebbero essere impegnati per nuove attività che dovranno svolgere gli Ufficiali Giudiziari e che, quindi, non è possibile la concessione al Consiglio dell'Ordine.

Il Consigliere Petrelli ha evidenziato l'importanza per l'Organismo di Mediazione istituito dal Consiglio, di svolgere gli incontri negli Uffici Giudiziari.

Il Consigliere Condello ha prospettato la necessità di utilizzare 5/6 Aule delle 9 disponibili soltanto per gli incontri nei procedimenti di mediazione.

Le Aule resterebbero nella disponibilità degli Ufficiali Giudiziari e i documenti, oggi esistenti in dette Aule, potrebbero essere collocati in archivi, che l'Organismo metterebbe a disposizione a proprie spese.

Il Presidente della Corte di Appello di Roma ha proposto di attendere sino al mese di gennaio del 2012, prima di definire la questione, per esaminare l'eventuale disponibilità di detti locali.

Il Consiglio prende atto.

Approvazione del verbale n. 39 dell'adunanza del 22 settembre 2011

- Dato atto che a ciascun Consigliere ne è stata consegnata copia, il Consiglio approva il verbale n. 39 dell'adunanza del 22 settembre 2011.

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/ attività formative ed esoneri dalla formazione professionale continua

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Rossi, procede all'esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative, che approva.

- In data 27 settembre 2011 è pervenuta, da parte della A.N.F. sede di Roma, richiesta di accreditamento del seminario a titolo gratuito "Corso pratico di diritto dell'edilizia" che si svolgerà nei giorni 13, 18 ottobre e 17 novembre 2011, per la durata di 9 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 9 (nove) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 27 settembre 2011 è pervenuta, da parte del Consiglio Superiore della Magistratura - Commissione per la Formazione della Magistratura Onoraria, richiesta di accreditamento del convegno a titolo gratuito "Incontro dedicato al D.L. del 23 giugno 2011 n. 89 della direttiva rimpatri convertito in Legge n. 129 il 2 agosto 2011" che si svolgerà il giorno 10 ottobre 2011, per la durata di 4 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 21 settembre 2011 è pervenuta, da parte della Intesa Sanpaolo S.p.A., richiesta di accreditamento del seminario a titolo gratuito "Mettere in comune competenze – Formiamo l'Italia dei consumatori" che si svolgerà dall'11 ottobre al 14 dicembre 2011, per la durata di 70 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 23 settembre 2011 è pervenuta, da parte della E.F.I. Ente per la Formazione Integrata S.p.A., richiesta di accreditamento del "Corso di perfezionamento e specializzazione per mediatore professionista" che si svolgerà dal 21 ottobre al 5 novembre 2011, per la durata di 52 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 27 settembre 2011 è pervenuta, da parte della Luiss Business School Divisione Luiss Guido Carli, richiesta di accreditamento del "Master in Consulente Legale d'Impresa - Prospettive Nazionali e Internazionali, ed. 2011-2012" che si svolgerà dal 24 ottobre 2011 all'8 marzo 2012, per la durata di 378 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il master suindicato.

- In data 27 settembre 2011 è pervenuta, da parte della Luiss Business School Divisione Luiss Guido Carli, richiesta di accreditamento del "Master in Diritto Tributario, Contabilità e Pianificazione Fiscale, ed. 2011-2012" che si svolgerà dal 7 novembre 2011 al 7 giugno 2012, per la durata di 580 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il master suindicato.

- In data 26 settembre 2011 è pervenuta, da parte dell'Organismo di Ricerca Giuridico-Economica S.r.l., richiesta di accreditamento del seminario "L'accertamento fiscale e il contenzioso tributario" che si svolgerà nei giorni 9 e 10 novembre 2011, per la durata di 14 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 14 (quattordici) crediti formativi per il seminario suindicato.

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Fasciotti vengono ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 i richiedenti. Lo stesso elenco reca anche il nominativo del richiedente non ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Cipollone comunica di aver partecipato, in data odierna, all'incontro organizzato dalla Camera Penale di Roma in memoria dell'Avv. Oreste Flamminii Minuto.

Il Consiglio prende atto e ringrazia il Consigliere Cipollone.

Proc. disc. n. (*omissis*) nei confronti dell'Avv. (*omissis*)

Proc. disc. n. (*omissis*) nei confronti dell'Avv. (*omissis*)

(*omissis*)

Proc. disc. n. (*omissis*) nei confronti dell'Avv. (*omissis*)

(*omissis*)

Pratiche disciplinari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza si è proceduto all'esame collegiale di n. 134 proposte di archiviazione e di n. 17 aperture di procedimento disciplinare.

(*omissis*)

Pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi n. 38 pareri su note di onorari:

(*omissis*)